

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Country-by-Country Reporting

di **Dottryna**



Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi a livello mondiale è uno strumento utilizzato per acquisire dati e notizie utili al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Fiscalità internazionale*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa del *Country-by-Country Reporting*, uno specifico obbligo a carico della casa madre residente in Italia, illustrandone le caratteristiche anche alla luce delle istruzioni operative fornite con il D.M. 23.02. 2017.

La Legge 208/2015 (Stabilità 2016), per adeguare la normativa rispetto alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali, ha imposto a carico della **casa madre residente** in Italia, di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country)**; essa dovrà riportare i seguenti **dati e notizie** riguardanti l'attività internazionale posta in essere:

- ammontare dei ricavi e gli utili lordi;
- imposte pagate e maturate;
- elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

La **trasmissione** della rendicontazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l'obbligo di redazione del **bilancio consolidato**, con un **fatturato** conseguito dal gruppo di imprese multinazionali, nel periodo d'imposta precedente a quello di rilevazione, di almeno **750 milioni di euro**, che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sono tenute alla reportistica anche le **società controllate** residenti nel territorio dello Stato, qualora la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- sia residente in uno Stato che non prevede la rendicontazione *Country-by-Country*;
- non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni;

- risulti **inadempiente** rispetto all'obbligo dello scambio delle informazioni proprio relative alla rendicontazione *Country-by-Country*.

In data 8 marzo 2017, è stato pubblicato il [D.M. 23.02. 2017](#) che contiene le **istruzioni operative** e le **modalità di trasmissione** del *report Country-by-Country* agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 4 del decreto prevede che per **ciascuna giurisdizione** in cui opera il gruppo multinazionale:

- occorre indicare i **dati aggregati di tutte le imprese** riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
- si deve procedere **all'identificazione di ogni impresa appartenente al medesimo gruppo** ivi residente o localizzato e la relativa giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa da quella di residenza, nonché la natura dell'attività o delle principali attività svolte.

Le **stabili organizzazioni** devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >